



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle

Via Timavo n° 17 – Tel/Fax 0421-210290 – e-mail caorle@guardiacostiera.it

ORDINANZA N. 24/2015

Argomento:

BARRIERE ARTIFICIALI MARITTIME SOMMERSE CON FINALITA' NATURALISTICHE AL LARGO DELLA COSTA DI BIBIONE.

Località: Specchio acqueo antistante il litorale di Bibione

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Caorle:

- VISTO** il Disciplinare n° 95/Rep. in data 14.01.2014 e relativo Decreto n° 1 in data 20.01.2014 della Regione Veneto – ex genio Civile di Venezia, con validità dal 01.01.2014 al 31.12.2019, concernente il rilascio di una concessione demaniale marittima a favore della Provincia di Venezia per l'occupazione di una zona di mare territoriale di 495.148 mq, al largo della costa di Bibione, per la realizzazione di una barriera artificiale marittima sommersa con finalità naturalistiche;
- VISTO** il protocollo d'intesa n. 0030891 del 13.04.2015 tra la Provincia di Venezia e l'associazione "Bibione e il mare Onlus" per la gestione della barriera artificiale con finalità naturalistiche realizzata dalla Provincia di Venezia al largo della costa di Bibione;
- VISTA** la nota prot. n. 212231 in data 20.05.2015 della Regione Veneto che autorizza l'affidamento ad altro soggetto della gestione della concessione ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, per l'attuazione del suddetto protocollo d'intesa tra la concessionaria Provincia di Venezia e il nuovo gestore Associazione "Bibione e il mare Onlus";
- VISTA** la nota prot. n. 96010 in data 05.03.2015 della regione Veneto con la quale comunica l'avvenuta ultimazione dei lavori relativi alla realizzazione dell'impianto di cui al sopra indicato titolo concessorio;
- VISTE** le Leggi Regionali (VENETO) 13 aprile 2001 n. 11 e 4 novembre 2002 n. 33;
- VISTA** la propria vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare;
- VISTA** la nota n. 11/17/20309 in data 22.01.2015 con la quale il Comando "Zona dei fari e Segnalamenti Marittimi" di Venezia ha fatto conoscere la tipologia e le caratteristiche del segnalamento marittimo da posizionare nei punti estremi dello specchio acqueo oggetto della concessione di cui sopra;
- VISTA** la Convenzione internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG '72), ratificata con L. 21.12.1977 n. 1085;
- VISTO** il Regolamento di gestione e accesso alla barriera artificiale sommersa "Bibione e il mare" dell'Associazione "Bibione e il mare Onlus";
- RITENUTO NECESSARIO** disciplinare la sicurezza della navigazione nello specchio acqueo interessato dalle barriere artificiali marittime sommerse, nonché assicurare la tutela della pubblica e privata incolumità ed il sicuro e regolare svolgersi delle attività sulla zona di mare interessata;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che nello specchio acqueo di seguito indicato è stata realizzata una barriera artificiale sommersa con finalità naturalistiche ai fini della tutela della fauna ittica.

Le attività concernenti le finalità di cui sopra saranno svolte dall'associazione sportiva e dilettantistica denominata "BIBIONE E IL MARE ONLUS" mediante un proprio provvedimento regolamentare.

Zona di mare interessata dalla barriera artificiale sommersa: specchio acqueo marino al largo della costa di Bibione del Comune di S. Michele al Tagliamento (VE), per una superficie complessiva di 495.148 mq. ed individuato nei suoi vertici dalle seguenti coordinate come meglio evidenziato nell'allegato stralcio cartografico (Allegato 1), che fa parte integrante della presente ordinanza:

DATUM DI RIFERIMENTO SISTEMA WGS84		
PUNTO 1	LAT. 45°35'13.26" N	LONG. 012°58'51.48" E
PUNTO 2	LAT. 45°35'02.58" N	LONG. 012°58'50.16" E
PUNTO 3	LAT. 45°35'02.34" N	LONG. 012°59'57.73" E
PUNTO 4	LAT. 45°35'14.04" N	LONG. 012°59'56.16" E

I vertici dello specchio acqueo di cui sopra sono individuati mediante i seguenti segnalamenti:

- **Vertice P1 lato terra e vertice P3 lato mare:** ciascuno con n. 1 boa diurna di colore giallo a forma di "X" (segnale speciale);
- **Vertice P2 lato mare e vertice P4 lato terra:** ciascuno con n. 1 boa luminosa di colore giallo con luce di colore giallo, portata luminosa di 3 miglia, altezza piano focale sul l.m.m. di metri 3 e miraglio unico a forma di "X" di colore giallo;

Per quanto sopra,

ORDINA

Art. 1

Interdizione specchio acqueo

Nello specchio acqueo di cui al RENDE NOTO e per una fascia di 100 metri dal perimetro della predetta barriera artificiale, **è vietato**: la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca ed ogni altra attività subacquea o di superficie.

Art. 2

Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità navali facenti capo alla Provincia di Venezia, quale Ente concessionario;
- le unità navali aderenti all'associazione "BIBIONE E IL MARE ONLUS", quale associazione autorizzata alla gestione della concessione;
- le unità della Guardia Costiera e delle forze di polizia in servizio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Art.3

Condotta delle unità in prossimità della barriera artificiale

Tutte le unità in navigazione nelle immediate vicinanze alla zona di mare sopra indicata dovranno procedere moderando la velocità, prestando particolare attenzione e facendo uso di apposito servizio di vedetta, inteso ad individuare con esattezza la posizione e gli eventuali elementi del moto delle unità già presenti in zona, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

Art. 4

Prescrizioni per il Concessionario/Ente Gestore

Il concessionario dovrà curare il perfetto funzionamento del segnalamento marittimo dello specchio acqueo, specificato in premessa, interessato dalla sopra indicata barriera artificiale sommersa, e segnalare tempestivamente all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle qualsiasi tipo di avaria che ne possa compromettere il corretto funzionamento e la sicurezza della navigazione in genere.

Inoltre, il concessionario dovrà informare preventivamente l'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle della eventuale necessità di rimozione di uno dei segnalamenti, indicandone il periodo e provvedendo alla sostituzione dello stesso secondo le disposizioni impartite dall'Autorità Marittima.

L'Ente gestore dell'area in questione (Associazione "BIBIONE E IL MARE ONLUS") dovrà svolgere le attività di pesca sportiva ed effettuare la dovuta vigilanza nel rispetto del proprio regolamento di cui in allegato 2, che fa parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 5

Disposizioni finali

I contravventori alla presente Ordinanza, qualora il fatto non costituisca più grave reato ovvero, più grave illecito amministrativo, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell' art. 53 comma 3° del D. Lgs. 18 luglio 2005, n° 171, nel caso in cui la violazione venga commessa con unità da diporto e riguardi prescrizioni in materia di sicurezza della navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante trasmissione agli Enti/Autorità/Organismi/Associazioni interessate e con l'affissione all'Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle e con l'inclusione nel sito internet www.caorle.guardiacostiera.it alla sezione "Ordinanze".-

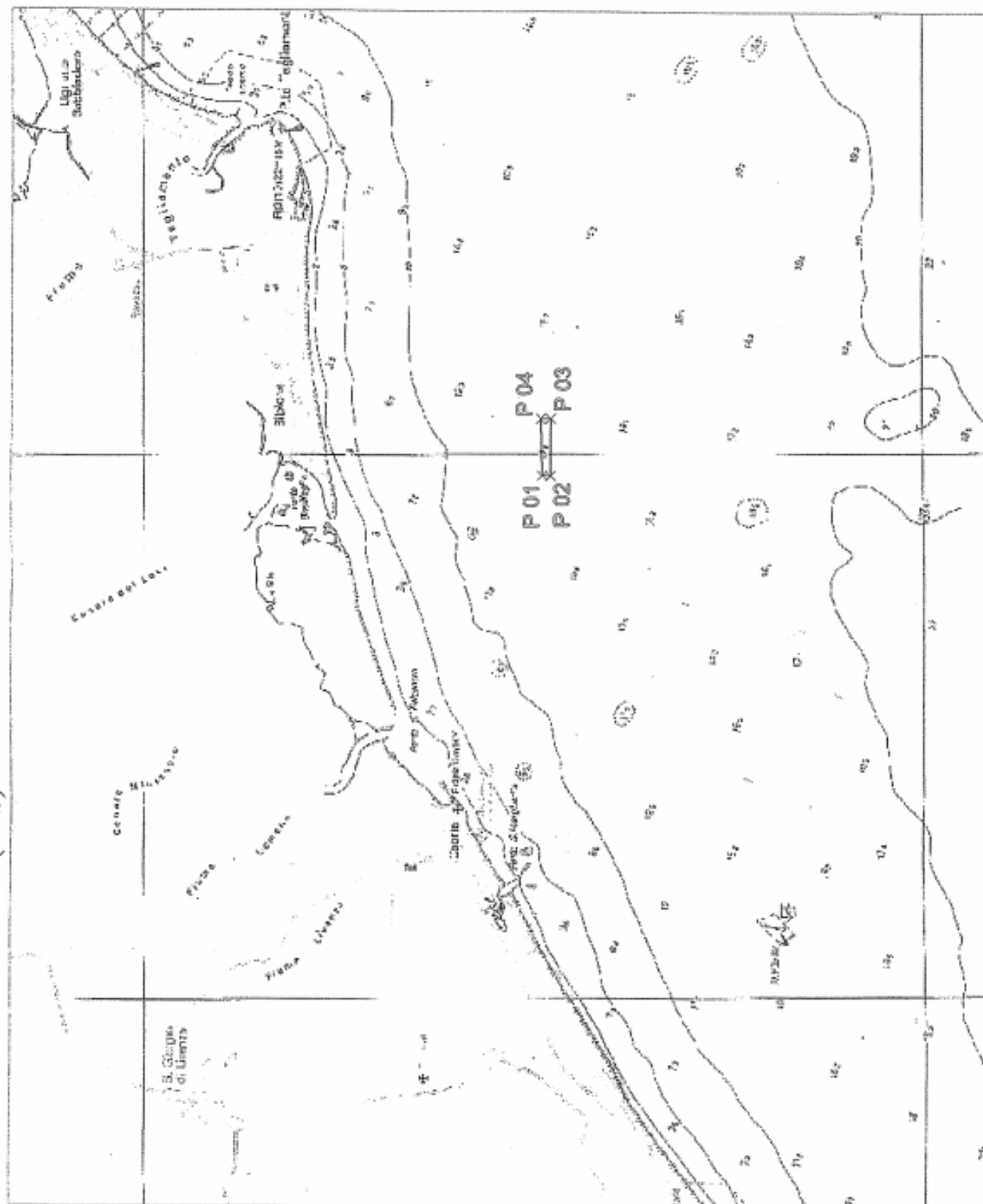
Caorle, 19.06.2015

F.to IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Sandy BALLIS

(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, 2° comma del D.Lgs 39/1993)

INDIVIDUAZIONE AREA SU CARTA NAUTICA
CON COORDINATE UTM (GPS)

ALLEGATO 1 all'Ordinanza n. 24/2015 in data 19.06.2015





BIBIONE E IL MARE ONLUS
VIALE DELLA LAGUNA 12
30020 - BIBIONE - SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)
CODICE FISCALE 92036380274

REGOLAMENTO DI GESTIONE E ACCESSO ALLA BARRIERA ARTIFICIALE SOMMERSA "BIBIONE E IL MARE"

(Concessione 14 gennaio 2014 n. 95 di repertorio del Genio Civile)

Il presente regolamento disciplina le attività consentite all'interno dell'area della Barriera Artificiale Sommersa, al largo della costa di Bibione (Ve) denominata "**Bibione e il Mare**", la cui gestione è affidata all'Associazione Bibione e il Mare Onlus con sede in Bibione (Ve), di seguito denominata **Ente Gestore**, attualmente delimitata dalle seguenti coordinate,

Id Punto	COORDINATE GAUSS-BOAGA		COORDINATE UTM (GPS)	
	X - Nord	Y - Est	Lot: Nord	Long: Est
P 01	5050166,473	2362507,398	45°35'13.26"N	12°58'51.48"E
P 02	5049837,598	2362470,495	45°35'2.58"N	12°58'50.16"E
P 03	5049793,489	2363934,534	45°35'2.34"N	12°59'57.73"E
P 04	5050155,411	2363909,523	45°35'14.04"N	12°59'56.16"E

nell'ambito del progetto avviato in collaborazione con la Provincia di Venezia, al quale potranno contribuire successivamente, con modifiche e integrazioni migliorative, tutte le parti interessate o coinvolte nella gestione, promozione e controllo dell'area (rappresentanti della Capitaneria di Porto, Istituzioni, Enti ed Associazioni locali, operatori economici locali, etc.). Il presente **Regolamento di Gestione e Accesso**, finalizzato ad organizzare tutte le attività consentite nell'area della Barriera Artificiale Sommersa "**Bibione e il Mare**", compresa la disciplina relativa ai limiti qualitativi e quantitativi dei prelievi consentiti, viene adottato da parte dei competenti organi.

Articolo 1 – Zonizzazione

1. All'interno della Barriera Artificiale Sommersa e per una distanza minima di mt.100 su tutto il suo perimetro esterno delimitato dalle boe gialle di segnalazione e demarcazione, è vietata la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, ad eccezione di quelli debitamente autorizzati dall'Ente Gestore, delle forze dell'ordine, di soccorso e per scopi scientifici.

Sono altresì vietate tutte le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente dell'area, quali:

- l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento di manufatti sommersi, di formazioni geologiche e minerali;
- l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
- l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
- le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area;
- l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori. L'utilizzo di tali dispositivi è consentito nella misura minima indispensabile, intesa sia in termini di durata dell'utilizzo che in termini del volume di amplificazione utilizzabile, che dovrà sempre essere tale da non cagionare disturbo all'ambiente ed alle persone. È considerato improprio ogni utilizzo di detti sistemi che ecceda

le esigenze minime di utilizzo;

- nella zona "A" è vietata qualsiasi attività di pesca, non è altresì consentita l'attività di pesca ad una distanza inferiore a 150 metri dai gavitelli di ormeggio destinati all'attività di diving.
- nella zona "B" è consentita **esclusivamente** la piccola pesca sportiva e ricreativa, previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore, così come disciplinata dal successivo art.2;

2. Al fine di tutelare l'ambiente marino è fatto obbligo agli utenti di seguire le seguenti raccomandazioni di buona condotta:

- a) non abbandonare nessun rifiuto e nessuno scarto dell'attività di pesca (light-stick, carte, lenze, ami);
- b) non danneggiare la vegetazione marina;
- c) non praticare l'attività in situazioni di rischio per la propria e altrui incolumità;
- d) segnalare particolari situazioni di degrado all'Ente Gestore o all'Autorità competente.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'accesso nell'area della Barriera Artificiale Sommersa, i soggetti legittimati devono presentare richiesta, tramite le associazioni sportive dilettantistiche autorizzate dall'Ente Gestore, versando loro un corrispettivo, a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, quantificato annualmente con apposita determinazione.

Le autorizzazioni potranno essere rilasciate sia in forma cartacea o attraverso procedure informatizzate con appositi sistemi che saranno adottati dall'Ente gestore.

4. L'accesso all'Area Marina Sommersa è consentito **tutti i giorni**, salvo quanto previsto dai commi 4-6-7-8 dell'Art.2, ad unità da diporto autorizzate che abbiano pescaggio non superiore a mt.1,5 e lunghezza non superiore a mt.15 solo per il periodo autorizzato ed è suddiviso nei seguenti turni:

"Estivo" - dal 01.04 al 30.09

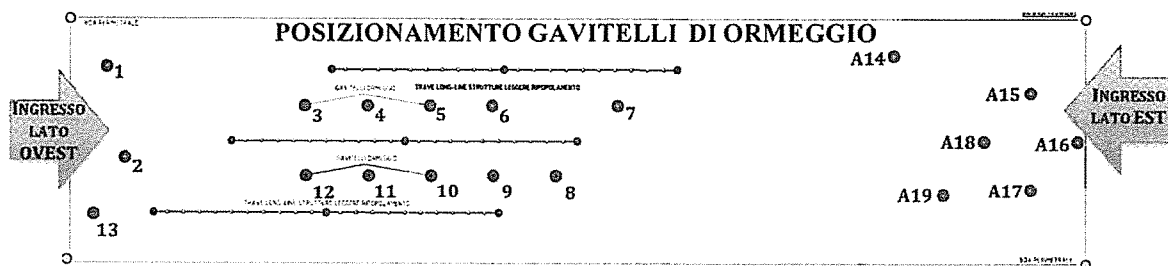
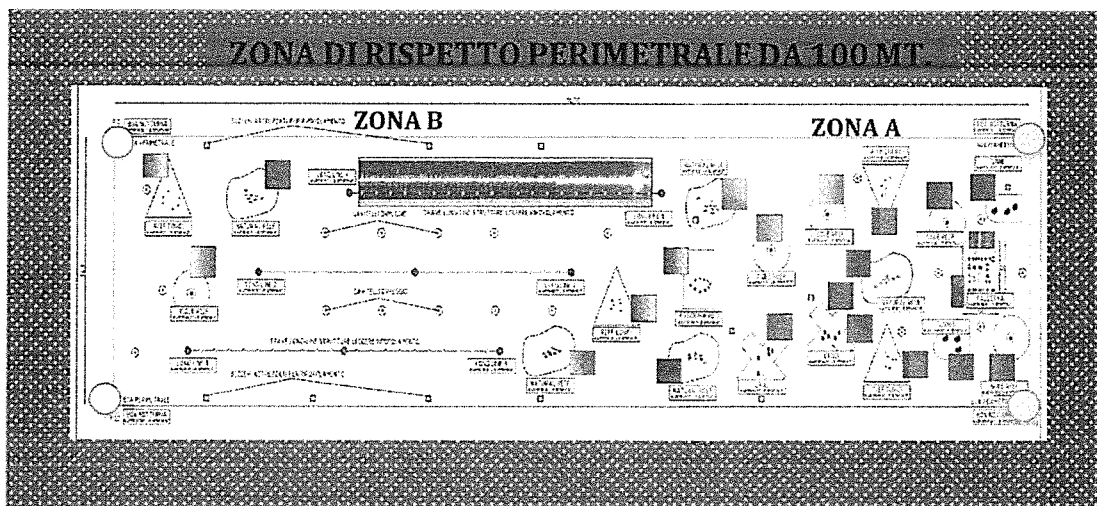
- a) **Mattino** - dalle ore 4.00 alle ore 12.00
- b) **Pomeriggio** - dalle ore 12.00 alle ore 20.00
- c) **Notte** - dalle ore 20.00 alle ore 4.00 del giorno seguente.

"Invernale" - dal 01.10 al 31.03

- a) **Giornaliero** - dalle ore 3.00 alle ore 15.00
- c) **Notturmo** - dalle ore 15.00 alle ore 3.00 del giorno seguente.

5. L'ingresso e l'uscita dalla barriera sono consentiti esclusivamente dal lato ovest per l'accesso alla zona B e dal lato est per l'accesso alla zona A, seguendo una traiettoria parallela ai gavitelli e boe di sostegno dei filari, fino al posto di ormeggio assegnato. L'ormeggio è consentito esclusivamente ad una sola unità, per ogni gavitello numerato e posizionato dell'Ente Gestore tramite cime assicurate. Altre modalità di ormeggio non saranno consentite. La navigazione all'interno dell'area dovrà avvenire con motore al minimo.

6. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale, l'Ente Gestore stabilisce un numero massimo di unità autorizzate per le attività di visite guidate e pesca sportiva e ricreativa per ciascun turno, che non potrà mai superare il numero dei gavitelli disponibili (6 in zona A e 13 in zona B). Tali autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente agli armatori e ai proprietari di unità navali residenti nel Porto Turistico e negli approdi in prossimità dell'area della Barriera Artificiale Sommersa. Tutti i fruitori, ad eccezione di quelli appositamente autorizzati dall'Ente Gestore, dovranno essere tesserati FIPSAS o altro ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI (es. Csen, Acsi, Asi, Arci, ecc.), in regola con eventuali registrazioni autorizzative o licenze di pesca ed **appartenenti alle associazioni sportive dilettantistiche autorizzate dall'Ente Gestore.**



Zona "A" - Riserva Integrale

La zona "A", adiacente alla zona "B", è il cuore della Barriera Artificiale Sommersa.

A tal fine, all'interno del suo perimetro, sono consentite unicamente le attività di ricerca e di pesca scientifica e le attività di servizio quali sorveglianza, manutenzione e soccorso; è interdetta qualsiasi altra attività.

Sono consentiti:

- immersioni subacquee con e senza autorespiratore mediante ormeggio in zone individuate dall'Ente Gestore e opportunamente attrezzate con gavitelli, svolte da associazioni o centri di immersione autorizzati dall'Ente Gestore (le immersioni non preventivamente autorizzate sono consentite solo se effettuate alla presenza del personale individuato dell'Ente Gestore);
- l'accesso è consentito, dietro rilascio di apposita autorizzazione dell'Ente Gestore per il tramite delle associazioni sportive autorizzate, nel rispetto delle vigenti ordinanze della Capitaneria di Porto ed in conformità alle modalità (procedure operative, orari, tempi, etc.) stabiliti dal presente regolamento e dalle associazioni autorizzate alle quali i visitatori devono essere iscritti e possedere tutti i certificati e brevetti a norma di legge;
- durante le immersioni dovranno essere esposti i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente Gestore sulla tuga superiore dell'unità navale oltre ai mezzi di segnalazione previsti dalle normative di sicurezza in vigore;
- ogni subacqueo dovrà sottoscrivere la "affermazione di scarico di responsabilità" ed attenersi alle eventuali indicazioni del comandante dell'unità di appoggio;
- durante le immersioni sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva per attività scientifico-didattiche e divulgative, nonché ricreative/sportive. Chiunque, per effetto dell'opera svolta, intenda procedere alla pubblicazione di servizi, articoli, video, ricerche, studi, etc., ha l'obbligo di richiedere preventivamente l'apposita autorizzazione e consegnare copia all'Ente Gestore, dando allo stesso la facoltà di utilizzo e divulgazione gratuita, con citazione dell'autore

Zona "B" - AREA BIO-ECOLOGICA

L'attività di pesca sportiva ricreativa è consentita esclusivamente nella zona "B" dietro rilascio di apposita autorizzazione dell'Ente Gestore per il tramite delle associazioni sportive autorizzate.

Non è consentita la pesca subacquea.

L'ormeggio è disciplinato dall'Ente Gestore in zone appositamente individuate mediante gavitelli numerati.

Articolo 2 - Disciplina dell'attività di pesca sportiva e ricreativa in zona "B"

1. Il rilascio dell'autorizzazione alla pesca sportiva comporta l'obbligo di:

- a) esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente Gestore sulla tuga superiore dell'unità navale, da esibire durante l'esercizio dell'attività di pesca sportiva;
- b) riportare su un apposito libretto (o scheda in formato digitale), vidimato dall'Ente Gestore, la data, le ore e il numero di gavitello, il tipo di pesca effettuata, la classificazione del pescato e il peso. Il libretto (o la scheda digitale) dovrà essere tenuto aggiornato a conclusione dell'attività di pesca, esibito a richiesta e consegnato o inviato in formato digitale alla scadenza dell'autorizzazione, all'Ente Gestore o alle associazioni di appartenenza, ai fini del monitoraggio dell'area della Barriera Artificiale Sommersa. **La mancata annotazione o il mancato invio dei dati sul pescato e il relativo peso, comporterà la revoca delle autorizzazioni successive.**

2. L'attività di pesca sportiva e ricreativa è consentita esclusivamente con le seguenti modalità:

- a) verificare preventivamente l'apertura o l'accessibilità all'area prima dell'imbarco;
- c) è consentito un prelievo massimo giornaliero fino a 5 Kg per persona e un massimo di 10 kg per imbarcazione, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;
- d) è consentito l'utilizzo di massimo 2 canne o lenze con 2 ami per ciascuno strumento per persona. È altresì consentito l'utilizzo di esche artificiali munite di ancorette, doppio amo o amo singolo ed ogni lenza o canna non potrà essere armata con più di un'esca artificiale;
- e) per nessun motivo è consentito lo spostamento dal gavitello prenotato o assegnato.

3. Nella zona "B" sono consentite le gare di pesca sportiva, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, per un massimo di n° 25 manifestazioni sportive ogni anno. Eventuali deroghe al presente regolamento, in merito ai quantitativi di pescato per persona o imbarcazione, numero di canne e ami consentiti, dovrà essere appositamente autorizzato dall'Ente Gestore e comunicato alla Capitaneria di Porto competente.

4. Al fine di permettere il ripopolamento naturale, nell'area della Barriera Artificiale Sommersa non è consentita la pesca nei periodi di ripopolamento stabiliti con apposito regolamento che sarà pubblicato e reso noto a cura delle associazioni sportive autorizzate.

5. Non è consentito il prelievo o la traslocazione all'esterno del perimetro dell'area della Barriera Artificiale Sommersa di alcuna specie sotto taglia dalla normativa vigente. Tali attività potranno essere consentite esclusivamente all'interno di specifici progetti di conservazione o ricerca, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, sentito il parere dei rappresentanti delle associazioni coinvolte nel progetto.

6. Al fine di tutelare gli habitat e le specie presenti all'interno dell'area della Barriera Artificiale Sommersa, l'Ente Gestore effettua il monitoraggio delle attività di pesca al fine di garantire una gestione sostenibile ed ha la facoltà di disporre, con successivi provvedimenti, norme più restrittive rispetto alle modalità e ai periodi di pesca regolamentati dalla normativa vigente in materia, sentito il parere dell'Autorità competente anche rispetto a particolari aree, specie e risorse aliutiche.

7. A fronte di particolari esigenze, l'Ente Gestore ha facoltà di interrompere temporaneamente, anche senza preavviso, gli accessi all'area dandone comunicazione alle autorità competenti e ai soggetti legittimati all'accesso in tale periodo.

8. In caso di allerta meteo, o condizioni marine avverse, L'Ente Gestore potrà, a suo insindacabile giudizio, sospendere o limitare gli accessi, anche se già programmati, consentendo la possibilità del loro recupero in altra data disponibile.

Articolo 3 – Limiti di taglia

PESCI

NOME COMUNE	DENOMINAZIONE SCIENTIFICA	TAGLIA MINIMA	NORMATIVA
SPIGOLA O BRANZINO	DICENTRARCHUS LABRAX	25 CM	REG.CE 1967/2006
SPARAGLIONE	DIPLODUS ANNULARIS	12 CM	REG.CE 1967/2006
SARAGO PIZZUTO	DIPLODUS PUNTAZZO	18 CM	REG.CE 1967/2006
SARAGO MAGGIORE	DIPLODUS SARGUS	23 CM	REG.CE 1967/2006
SARAGO TESTA NERA	DIPLODUS VULGARIS	18 CM	REG.CE 1967/2006
ACCIUGA (*)	ENGRAULIS ENCRASICOLUS	9 CM	REG.CE 1967/2006
CERNIE	EPINEPHELUS SPP.	45 CM	REG.CE 1967/2006
MORMORA	LITHOGNATHUS MORMYRUS	20 CM	REG.CE 1967/2006
MERLUZZO O NASELLO (***)	MERLUCCIIUS MERLUCCIIUS	20 CM	REG.CE 1967/2006
TRIGLIE	MULLUS SPP.	11 CM	REG.CE 1967/2006
PAGELLO MAFRONE	PAGELLUS ACARNE	17 CM	REG.CE 1967/2006
OCCHIALONE	PAGELLUS BOGARAVEO	33 CM	REG.CE 1967/2006
PAGELLO FRAGOLINO	PAGELLUS ERYTHRINUS	15 CM	REG.CE 1967/2006
PAGRO MEDITERRANEO	PAGRUS PAGRUS	18 CM	REG.CE 1967/2006
CERNIA DI FONDALE	POLYPRION AMERICANUS	45 CM	REG.CE 1967/2006
SARDINA (**)	SARDINA PILCHARDUS	11 CM	REG.CE 1967/2006
SGOMBRO	SCOMBER SPP.	18 CM	REG.CE 1967/2006
SOGLIOLA	SOLEA VULGARIS	20 CM	REG.CE 1967/2006
ORATA	SPARUS AURATA	CM	REG.CE 1967/2006
SURO O SUGARELLO	TRACHURUS SPP.	15 CM	REG.CE 1967/2006
PESCE SPADA (X)	XIPHIAS GLADIUS	140 CM (DALLA PUNTA DELLA SPADA) 25 KG O 125 CM (1) (MANDIBOLA INFERIORE)	D.P.R. 68 (PESCATO NEL MARE TERRITORIALE) REG. CE 520/2007 (1) QUESTA TAGLIA SI APPLICA UNICAMENTE PER L'OCEANO ATLANTICO.
TONNO ROSSO (X)	THUNNUS THYNNUS	30 KG O 115 CM VERIFICA CON IL REG. LE ECCEZIONI	REG. CE 302/2009

TONNETTO O ALLETTERATO	EUTHYNNUS ALLETTERATUS	30 CM	D.P.R. 1639/68
ALALUNGA O TONNO BIANCO (X)	THUNNUS ALALUNGA	40 CM	D.P.R. 1639/68
ANGUILLA	ANGUILLA ANGUILLA	40 CM	D.P.R. 1639/68
CEFALO	MUGIL SPP.	20 CM	D.P.R. 1639/68 COME MODIFICATO DAL D.M. 5/6/87

GÒ	GOBIS OPHIOCEPHALUS	12 CM	D.P.R. 1639/68
PALAMITA	SARDA SARDA	25 CM	D.P.R. 1639/68
PASSERA PIANUZZA	PLATICHTHYS FLESUS	15 CM	D.P.R. 1639/68
STORIONE LADANO	HUSO HUSO	100 CM	D.P.R. 1639/68
STORIONE	ACIPENSER STURIO	VIETATO	D.M. 3/5/89 – D.M. 11/6/07

CROSTACEI

NOME COMUNE	DENOMINAZIONE SCIENTIFICA	TAGLIA MINIMA	NORMATIVA
ASTICE (O)	HOMARUS GAMMARUS	30 CM. L.T. 10,5 CM. L.C.	REG.CE 1967/2006
ARAGOSTE (O)	PALINURIDAE	9 CM L.C.	REG.CE 1967/2006
GAMBERO ROSA MEDITERRANEO	PARAPENAEUS LONGIROSTRIS	2 CM L.C.	REG.CE 1967/2006
SCAMPO	NEPHROPS NORVEGICUS	7 CM. L.T. 2 CM. L.C.	REG.CE 1967/2006
CEFALOPODI			
POLPO (-)	OCTOPUS VULGARIS	450 GR. (EVisCERATO) PROVENIENTE DA ZONA FAO 34	REG. CE 850/98 (750 GR.) REG.CE N.27/2005 (450 GR.) REG.CE N.51/2006 (450 GR.) REG. CE 41/2007 (GR. 450)

Articolo 4 – Disciplina dell'attività di sorveglianza e controllo

1. La sorveglianza dell'area della Barriera Artificiale Sommersa è effettuata, in coordinamento con il personale dipendente, volontario o preposto appartenete alle associazioni delegate dall'Ente Gestore, per attività di assistenza, servizio, controllo e informazione a terra e in mare.
2. Il personale delegato provvederà a segnalare, all'Ente Gestore e alle autorità competenti, eventuali comportamenti illeciti riscontrati, attivandosi per un pronto intervento a tutela della Barriera Artificiale Sommersa.

Articolo 5 – Sanzioni

1. Le sanzioni verranno applicate dagli organi competenti ai soggetti in flagrante violazione, o di cui è possibile accertarne l'effettiva responsabilità nella violazione, delle leggi e decreti di riferimento nonché della presente regolamentazione e successive direttive ed integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni al presente regolamento comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'Ente Gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione, il ripristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente Gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di inadempienze o di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal presente regolamento della Barriera Artificiale Sommersa, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, verrà applicata la sospensione o la revoca delle autorizzazioni rilasciate dall'Ente Gestore indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.

Bibione 16.04.2015

Bibione e il Mare Onlus

Il Presidente

Lorenzo Braida

